

DECRETO AGOSTO
D.L. 14 AGOSTO 2020 N. 104

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

ART. 98 **PROROGA SECONDO ACCONTO ISA**

Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti solari.

La possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l'uno soggettivo e l'altro "oggettivo", legato all'andamento dell'attività.

Requisito soggettivo: i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Atteso il rinvio operato dall'art. 98 del DL 104/2020 all'art. 1 comma 2 del DPCM 27 giugno 2020, possono beneficiare del maggior termine **anche i contribuenti che:**

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Il differimento **interessa anche i soggetti che:**

- - partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- - devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. studio professionale associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, **dovrebbero, invece, essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Requisito oggettivo: la proroga spetta soltanto a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

Posto che si fa riferimento a “grandezze” tipiche della normativa IVA (quali fatturato e corrispettivi) adottate anche con riferimento ad altre agevolazioni introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria (prima fra tutte il contributo a fondo perduto), pare ragionevole ritenere che, per la relativa verifica, vadano adottati analoghi criteri.

Associazione Artigiani
Trentino